



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

7^a Seduta

Martedì 24 febbraio 2026

Deliberazione n. 56 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge n.157/1992, art. 10. l.r. n. 9/1996, art. 5. Aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio regionale. Approvazione del Documento di Indirizzo Strategico, del Rapporto Ambientale Preliminare e avvio della Procedura di VAS.

Presidente: Salvatore Cirillo

Consigliere – Questore: Luciana De Francesco

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10.

...omissis...

Indi, il Presidente passa alla votazione della proposta di provvedimento amministrativo n. 23/13^a e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, la pone in votazione nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 14, astenuti 7 – ne proclama il risultato:

“Il Consiglio approva”

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Cirillo

IL CONSIGLIERE–QUESTORE: De Francesco

IL SEGRETARIO f.to: Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 25 febbraio 2026

IL SEGRETARIO
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 648 del 5 dicembre 2025 recante "Legge n.157/1992, art. 10. L.R. n. 9/1996, art. 5. Aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale. Approvazione del Documento di indirizzo strategico, del Rapporto ambientale preliminare e avvio della procedura di VAS", rubricata quale proposta di provvedimento amministrativo n.23/13^;

VISTI gli indirizzi contenuti nel "PFVR – Documento di indirizzo strategico" (ALLEGATO A alla DGR n. 648 del 5.12.2025, e alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale); nonché il Rapporto ambientale preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (ALLEGATO B alla DGR n. 648 del 5.12.2025, e alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che all'articolo 9, comma 1, attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10, nonché i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla medesima norma e dallo statuto regionale;

RICHIAMATA la Legge regionale 17 maggio 1996, n.9 recante "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" ed in particolare:

- Art.1 comma 2. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto;
- Art.5 comma 3. Il piano faunistico-venatorio regionale (PFVR) è predisposto dalla Giunta regionale mediante il coordinamento dei piani faunistici-venatori provinciali. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentiti l'OFVR – Osservatorio faunistico venatorio regionale e la CFVR – Consulta Faunistica-Venatoria Regionale;
- Art.5 comma 4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su



Consiglio regionale della Calabria

richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni;

- Art.5 comma 4-bis. Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano;
- Art. 6 comma 1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province, sentiti l'OFVR, le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono con cadenza quinquennale i piani faunistico-venatori, con congruo anticipo rispetto all'emanazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il dieci di maggio dell'anno di riferimento, al fine di consentire la regolare e puntuale emanazione del calendario venatorio. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.

DATO ATTO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Regionale n.222 del 25 giugno 2003 è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n.351 del 8 luglio 2009 è stata estesa la validità del suddetto piano alla data del 31 gennaio 2010;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n.49 del 4 agosto 2010 è stata estesa la validità del suddetto piano fino all'entrata in vigore del nuovo piano;

PRESO ATTO CHE

- con Delibera del Consiglio Provinciale n.32 del 19.12.2011 è stato approvato il PFVP della Provincia di Cosenza;
- con Delibera del Consiglio Provinciale n.51 del 04.08.2009 è stato approvato il PFVP della Provincia di Reggio Calabria;
- con Delibera del Consiglio Provinciale n.17 del 29.09.2011 è stato approvato il PFVP della Provincia di Vibo Valentia;
- con Delibera del Consiglio Provinciale n.48 del 22.12.2011 è stato approvato il PFVP della Provincia di Crotone;



Consiglio regionale della Calabria

VISTE le più recenti disposizioni comunitarie in materia di attività venatoria, intervenute nel frattempo, le quali evidenziano la necessità di sviluppare processi gestionali unitari e coerenti su tutto il territorio, al fine di garantire un'applicazione omogenea delle norme e una più efficace tutela degli ecosistemi ed in particolare:

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha codificato e sostituito la Direttiva 79/409/CEE, imponendo un quadro armonizzato di protezione delle specie e dei loro habitat;
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, rivolto a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, che richiede azioni coordinate e integrate per evitare impatti significativi sulla biodiversità e sulle attività economiche connesse;
- Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione, del 25 gennaio 2021, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) limitando l'uso del piombo nelle munizioni impiegate all'interno o in prossimità delle zone umide, norma che impone procedure uniformi di controllo allo scopo di prevenire l'inquinamento ambientale e tutelare la fauna acquatica;

CONSIDERATO CHE

- risulta necessario garantire il necessario coordinamento tra le attività svolte da Regione, Province e Città Metropolitana, al fine di garantire uniformità di criteri, omogeneità cartografica e coerenza gestionale e, non ultimo, le economie di spesa che derivano da un procedimento unico;
- a tal fine è stata convocata dalla Regione apposita riunione di coordinamento, come da verbale agli atti del Settore, con le Province e la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Nel corso dell'incontro è emersa la difficoltà da parte dei suddetti enti di procedere autonomamente all'aggiornamento dei PFVP. È stata pertanto riconosciuta l'opportunità di adottare un percorso coordinato, finalizzato alla condivisione delle scelte e alla valutazione congiunta delle osservazioni che perverranno nelle varie fasi di redazione del PFVR;

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE:

- a distanza di oltre vent'anni dall'approvazione dell'ultimo PFVR, il quadro ambientale, faunistico e territoriale regionale ha subito profonde



Consiglio regionale della Calabria

modificazioni, sia per effetto dei cambiamenti climatici, sia per l'evoluzione degli ecosistemi e delle loro pressioni antropiche;

- è emersa un'emergenza faunistica particolarmente significativa legata alla proliferazione di alcune specie, quale quella del cinghiale, con rilevanti impatti sulla sicurezza pubblica, sull'agricoltura e sulla gestione degli habitat;
- le più recenti disposizioni comunitarie in materia di tutela della fauna selvatica, gestione venatoria e protezione degli habitat – tra cui, in particolare, la Direttiva 2009/147/CE ("Uccelli"), il Regolamento (UE) 1143/2014 sulle specie esotiche invasive e il Regolamento (UE) 2021/57 relativo alla restrizione dell'uso del piombo nelle munizioni nelle zone umide – delineano un quadro normativo fortemente orientato all'adozione di strategie di gestione integrate, coordinate e basate su criteri scientifici uniformi;

RILEVATO CHE tali disposizioni europee:

- impongono un approccio ecosistemico unitario, fondato sulla valutazione complessiva degli habitat, della connettività ecologica e delle dinamiche delle popolazioni faunistiche, che non può essere efficacemente realizzato attraverso interventi frammentati su scala provinciale;
- richiedono la gestione coordinata delle specie migratrici, la cui tutela e il cui prelievo devono essere pianificati su ambiti territoriali omogenei e contigui, rendendo necessario un quadro regionale unico che assicuri coerenza e continuità gestionale;
- sollecitano interventi uniformi per il controllo e la prevenzione delle specie esotiche invasive, le cui dinamiche di diffusione prescindono dai confini amministrativi, imponendo quindi una governance regionale in grado di assicurare tempestività e omogeneità di risposta;
- introducono obblighi omogenei relativi all'uso di munizionamento contenente piombo, con ricadute dirette su regolamentazioni venatorie che devono essere applicate in maniera uniforme sull'intero territorio regionale, soprattutto in prossimità delle zone umide e dei siti Natura 2000;

RITENUTO pertanto che il pieno recepimento delle disposizioni comunitarie e il rispetto degli obblighi connessi alla gestione delle reti ecologiche e delle specie di interesse comunitario possano essere assicurati esclusivamente mediante l'elaborazione di un Piano Faunistico-Venatorio Regionale aggiornato, predisposto in forma unitaria dalla Regione e articolato nei necessari livelli di



Consiglio regionale della Calabria

dettaglio provinciale, così da garantire omogeneità normativa, adeguato coordinamento tecnico-scientifico, uniformità dei criteri di gestione e un adempimento completo e coerente agli obblighi derivanti dal quadro europeo;

RITENUTO, altresì, necessario che la Regione assuma il coordinamento unitario dell'intero processo di aggiornamento, ferma restando l'articolazione del PFVR fino al livello provinciale, assicurando il pieno e costante coinvolgimento degli enti territoriali;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi della parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. l'attività di aggiornamento del PFVR deve rispettare gli obblighi stabiliti dalla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA);

TENUTO CONTO di quanto previsto dal Regolamento Regionale del 4 agosto 2008, recante la disciplina delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e in particolare le disposizioni di cui al Capo II (artt. da 20 a 29);

PRESO ATTO che la VAS è avviata contestualmente al processo di formazione del Piano e lo accompagna durante tutte le fasi di predisposizione, adeguandosi e sviluppandosi in armonia con esso, in modo da modificarne e integrarne i contenuti ove necessario e opportuno;

RITENUTO che il "PFVR – Documento di indirizzo strategico" (Allegato A alla DGR n. 648 del 5.12.2025 e alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) costituisca bozza contenutistica del piano oggetto di aggiornamento su cui si incardina il procedimento di VAS in oggetto, al fine di addivenire al suo assetto finale all'esito della VAS medesima;

CONSIDERATO altresì che in coerenza con l'art. 22 del Regolamento Regionale del 4 agosto 2008 l'Autorità Procedente entra in consultazione con l'Autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale sulla base di un Rapporto Ambientale Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla revisione e all'aggiornamento del Piano Faunistico – Venatorio regionale (PFVR) e, di conseguenza:

- dare avvio, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 5 della legge regionale n.9/1996, all'aggiornamento del "Piano faunistico–



Consiglio regionale della Calabria

venatorio regionale" e alla relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- approvare gli indirizzi contenuti nel "PFVR – Documento di indirizzo strategico" (Allegato A);
- approvare il "PFVR – Rapporto ambientale preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" redatto ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 del Regolamento Regionale n. 3 del 2008 (Allegato B);
- individuare, ai sensi dell'art.5 del d.lgs. n.152/2006:
 - Autorità Competente: il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana supportato dalla Struttura Tecnica di Valutazione istituita con l.r. n. 39/2012;
 - Autorità Procedente: la Giunta Regionale per il tramite del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
 - Autorità Proponente: il Settore 5 "Caccia e Pesca – FEAMPA, Controlli Programma Comunitario 2023/2027" del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
- stabilire l'istituzione di un tavolo di coordinamento con le Province e con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, finalizzato a garantire il necessario coordinamento delle attività di pianificazione;

VISTO

- il "PFVR – Documento di indirizzo strategico", allegato alla DGR n. 648 del 5.12.2025 e alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), proposto dall'Autorità procedente;
- il "PFVR – Rapporto Preliminare Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" allegato alla DGR n. 648 del 5.12.2025 e alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), proposto dall'Autorità Proponente;

PRESO ATTO CHE la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 10 febbraio 2026, ha approvato la Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 23/13^ con riferimento all'avvio all'aggiornamento del Piano faunistico-venatorio regionale e alla relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e i documenti ad esso allegati;

UDITO il relatore, consiglieria Santoianni, che ha illustrato il provvedimento,



Consiglio regionale della Calabria

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare avvio, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 5 della legge regionale n.9/1996, all'aggiornamento del "Piano faunistico-venatorio regionale" e alla relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
2. di approvare gli indirizzi contenuti nel "PFVR – Documento di indirizzo strategico" (Allegato A);
3. di approvare il "PFVR – Rapporto ambientale preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" redatto ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 del Regolamento Regionale n. 3 del 2008 (Allegato B);
4. di individuare, ai sensi dell'art.5 del d.lgs. n.152/2006:
 - Autorità Competente: il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana supportato dalla Struttura Tecnica di Valutazione istituita con l.r. n. 39/2012;
 - Autorità Procedente: la Giunta Regionale per il tramite del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
 - Autorità Proponente: il Settore 5 "Caccia e Pesca – FEAMPA, Controlli Programma Comunitario 2023/2027" del Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale";
5. di stabilire l'istituzione di un tavolo di coordinamento con le Province e con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, finalizzato a garantire il necessario coordinamento delle attività di pianificazione;
6. di precisare che la partecipazione al suddetto tavolo non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cirillo)